

W

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 553/A III^a Legislatura

" CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE

ALL'APERTO"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 4/3/1985.

REGIONE PUGLIA

2

RELAZIONE

al d.d.l. " Classificazione delle strutture ricettive all'aperto"

Il disegno di legge in questione ha lo scopo di dare applicazione alla legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n.217 per quanto attiene alle strutture ricettive all'aperto, nell'esercizio delle competenze costituzionali e di quelle previste dall'art.5 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

La legge di classificazione si raccorda anche con la legge regionale 20 giugno 1979 nr.35 e relativo regolamento di attuazione, che fissano la disciplina in generale di questo comparto ricettivo.

La classificazione delle strutture ricettive all'aperto risponde all'esigenza di collocare gli esercizi in una scala predeterminata di valori, contrassegnata seconda la nuova codificazione da stelle, tenendo conto dei requisiti strutturali, e funzionali dei servizi offerti, della loro ubicazione, della presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Così facendo si tutela il turista che ha, quindi la possibilità di un riscontro puntuale tra tariffe e servizi utilizzati e si favorisce l'imprenditore dei campeggi e dei villaggi turistici, cautelandolo da concorrenza illecita.

Il provvedimento ha, inoltre, il merito di allineare la Puglia con i Paesi Europei, che hanno già da tempo adottato la classificazione in parola, agevolando così il movimento turistico straniero.

Le operazioni di classificazione sono gestite dai Comuni nel rispetto della normativa prevista dall'art.60 del D.P.R. 616/77.

La Legge si compone di 24 articoli in particolare:

- L'art.1 definisce la finalità della legge.
- L'art.2 rettificando il secondo comma dell'art.1 della legge regionale nr.35/79 individua e disciplina, quali strutture ricettive all'aperto, i villaggi turistici.
- L'art.3 , rettificando ed ampliando la portata dell'art.2 della L.R. nr.35/79,precisa la tipologia dei complessi e le loro caratteristiche.
- L'art.4 aggiorna la disposizioni urbanistiche transitorie contenute nella legge regionale nr.35/79 all'art.6.
- L'art.5 disciplina transitoriamente l'autorizzazione per l'apertura dei campeggi e villaggi turistici già esistenti e rettifica l'art.13 della L.R. nr.35/79.

REGIONE PUGLIA

3

- art.6 stabilisce i codici e i criteri di classificazione;
- art.7 tratta delle operazioni di classificazione.
- art.8 prende in esame la figura atipica di azienda ricettiva all'aperto quale la mini area di sosta, integrativa e sostegno di attività extra turistiche.
- art.9 configura le aziende ricettive aperte tutto l'anno.
- art.10 precisa le modalità dell'assegnazione provvisoria e definitiva della classificazione.
- art.11 disciplina l'istituto della revisione della classificazione.
- art.12 fissa il termine e le modalità della presentazione della denuncia ai fini della classificazione.
- art.13 stabilisce le competenze per la classificazione.
- art.14 regola la pubblicità dell'atto classificatorio.
- art.15 individuando alcune categorie di interesse legittimo, regola il ricorso avverso al provvedimento di classificazione.
- art.16 regolamento il processo decisorio del ricorso, istituendo per il parere una apposita commissione rappresentativa di enti pubblici e privati.
- art.17 stabilisce le modalità della pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati.
- art.18 precisa le condizioni per l'attribuzione di migliore classificazione
- art.19 precisa le condizioni per il riconoscimento di contributi regionali ai complessi ricettivi classificati §una stella§.
- art.20 indica le sanzioni da comminare a chi non ottempera all'obbligo della denuncia, di cui agli art.10 e 11 della presente legge.
- art.21 fissa la sanzione amministrativa per il comportamento reticente o ostantivo del titolare dell'esercizio.
- art.22 stabilisce le sanzioni a cui soggiace per omessa o indebita attribuzione di classificazione e di denominazione.
- art.23 disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- art.24 contiene le disposizioni transitorie e finali.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE " CLASSIFICAZIONE DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO"

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge è finalizzata alla classificazione delle strutture turistiche ricettive all'aperto, quali risultano disciplinate dalla L.R. 20 giugno 1979 nr.35 e dal regolamento di attuazione.

Art. 2

Strutture ricettive: campeggi e villaggi turistici

A rettifica di quanto indicato nel secondo comma dell'art.1 della L.R. 20/6/1979 n.35 sono considerati complessi ricettivi all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

Art. 3

Tipologia dei complessi

A rettifica di quanto indicato all'art.2 della L.R. 20/6/79 nr.35, ed in adeguamento alla legge quadro per il turismo nr.217 del 17/5/1983, i campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate, aperte al pubblico per la sosta di turisti provvisti di norma di tende, roulotte o altri mezzi autonomi di pernottamenti. Nelle suddette strutture ricettive allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è possibile riservare apposite aree attrezzate con Unità Abitative mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Tali strutture non potranno superare il 25% della ricettività consentita per il campeggio.

I Villaggi Turistici sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unità abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Nelle suddette strutture ricettive è possibile riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici centralizzati in numero idonea, in grado di ospitare turisti in transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento

autonomo. Tali aree non potranno superare il 25% della ricettività consentita. I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati accessoriamente, di bars con vendita di alcoolici e superalcoolici, ristoranti, pizzeria, supermercati e bazars, nonché attrezzature sportive e ricreative.

La licenza di esercizio comprenderà la utilizzazione specifica all'esercizio delle attività sopraelencate.

I Campeggi ed i Villaggi Turistici possono essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del Turismo sociale e giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali, richiesti per la classificazione.

Art. 4

Disposizioni Urbanistiche Transitorie

Fino all'approvazione dei piani di cui all'art.5 della L.R.35/79 ed a rettifica di quanto disposto dall'art.6 della stessa legge, nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto della entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per villaggi turistici e campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti, anche se già realizzati, potranno essere autorizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata la effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica e nel rispetto delle caratteristiche ambientali territoriali della zona interessata. Nei casi di cui al precedente comma, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibere del Consiglio Comunale e le stesse costituiscono adozione di varianti allo strumento urbanistico.

Le varianti saranno approvate dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine senza che il Consiglio Comunale si sia espresso in merito con deliberazione motivata, le varianti si intenderanno approvate. Le varianti di cui sopra saranno approvate dalla Giunta Regionale entro 180 giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine senza che la Giunta Regionale si sia espressa in merito con deliberazione motivata, la variante si intenderà approvata.

Il Comune, sulla base dell'adozione delle predette varianti, può rilasciare provvisoria autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo fino a quando non interverrà l'approvazione definitiva o meno delle varianti stesse da parte della Giunta Regionale.

./.

Art. 5

Disciplina transitoria dell'autorizzazione per l'apertura di campeggi e villaggi turistici già esistenti.

La presente legge si applica anche alle strutture ricettive all'aperto sia ad attività stagionale che annuale, già in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Le richieste di rinnovo verranno effettuate, al sindaco competente per il territorio, con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Comune.

Art. 6

Classificazione

Le strutture ricettive sono classificate in base ai requisiti posseduti. I campeggi vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella, i villaggi turistici sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle.

L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dalla struttura ricettiva.

I requisiti ed i relativi coefficienti numerici sono indicati nella allegata tabella A) che fa parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

È fatto obbligo di esporre ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

Art. 7

Operazioni di classificazione

La classificazione prevista dalla presente legge ha validità per le strutture

REGIONE PUGLIA

ricettive attivate durante il quinquennio e per le strutture ricettive ~~za~~ riclassificate ai sensi dell'art.11 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni relative alla classificazione devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

Non si procede a revisione della classificazione nell'ultimo anni del quinquennio.

Art. 8 Aree di sosta.

Nei Comuni sprovvisti di campeggi e villaggi turistici, possono essere autorizzati mini aree di sosta, con un massimo di venti piazzole e nel rispetto comunque di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti, quale supporto del turismo campeggistico ed itinerante, escursionistico e rurale.

Le mini aree sono classificate con una stella; ad esse non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista al 1° comma dell'art.4 della L.R. 35/79.

Art. 9 Denominazione aggiuntiva A

Le strutture ricettive di cui alla presente legge assumono la denominazione aggiuntiva " A" (annuale), quando, su domanda dell'interessato, sono aperte per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea delle strutture ricettive può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta del proprietario o gestore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne della struttura ricettiva.

Le strutture ricettive all'aperto, con autorizzazione stagionale, possono ampliare il periodo minimo di apertura, dandone semplice comunicazione nell'istanza di rinnovo della licenza di esercizio presentata al comune competente per il territorio.

Art. 10 Assegnazione della classificazione

Per le strutture ricettive all'aperto in attività la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base dello stato di fatto della struttura ricettiva e dei suoi requisiti.

REGIONE PUGLIA

8

Art. 11

Revisione della classificazione

Qualora durante il quinquennio intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione della struttura ricettiva all'aperto o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento della struttura ricettiva stessa al livello di classificazione cui era stata assegnata, si provvede, di ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione dell'esercizio in corrispondenza delle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenuta carenza dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'ente comunale, nel cui territorio è sita la struttura ricettiva all'aperto, per l'adozione del provvedimento di riclassificazione.

Art. 12

Denuncia ai fini della Classificazione

Per l'assegnazione della classificazione i titolari della licenza di esercizio delle strutture ricettive all'aperto devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazioni, inoltrare al comune, nel cui territorio è sita la struttura ricettiva, una denuncia contenente tutti gli elementi di valutazione dei requisiti posseduti dalla struttura ricettiva.

Stessa denuncia deve essere presentata nei casi di nuova apertura di struttura ricettiva, durante il quinquennio.

Art. 13

Competenza alla Classificazione

Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive all'aperto ai sensi dell'art.60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n.616 e dell'art.9 della L.R. 35/79.

I Comuni provvederanno alla classificazione delle strutture ricettive all'aperto, sentito l'Ente turistico competente per il territorio e l'Associazione Regionale di categoria delle strutture ricettive all'aperto (F.A.I.T.A.).

Il provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di classificazione

Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attri-

REGIONE PUGLIA

buzione della classificazione.

Il provvedimento esecutivo di classificazione è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata e, per conoscenza, all'Ente turistico competente per il territorio e alla F.A.I.T.A. (Associazione Regionale strutture ricettive all'aperto) Trascorsi i 60 giorni senza che il comune abbia deliberato in ordine alla richiesta di classificazione, questa si intende accolta.

Art. 14

Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato a cura del Comune nel Foglio degli Annunci Legali della provincia di appartenenza e affisso nell'albo pretorio del Comune, ove hanno sede le strutture ricettive interessate.

Art. 15

Ricorsi avverso la classificazione

Avverso il provvedimento di classificazione può proporre ricorso il proprietario od il gestore della struttura ricettiva ed i titolari di altre strutture ricettive ubicate nella regione.

Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul foglio annunci legali della provincia, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dall'interessato.

Il Presidente della Giunta Regionale trasmetterà copia del ricorso al titolare della struttura ricettiva, di cui viene impugnata la classificazione, quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso; il suddetto titolare, in tal caso, entro i successivi 90 giorni, potrà far pervenire le sue osservazioni al ricorso.

Decisione sui ricorsi

10

Il Presidente della Giunta Regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta, sentita il parere di una commissione composta:

- 1) dall'Assessore Regionale al Turismo che la presiede, o per sua delega dal Coordinatore del settore turismo dell'Assessorato;
- 2) dal funzionario dell'Assessorato Regionale al Turismo, capo dell'ufficio interessato, con funzioni di relatore;
- 3) da un funzionario tecnico, designato dall'Assessore Regionale all'Urbanistica;
- 5) da un funzionario sanitario, designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
- 6) da tre rappresentanti, delle aziende ricettive all'aperto, designati dall'Associazione Regionale di categoria;
- 7) da tre rappresentanti delle più importanti organizzazioni sindacali dei lavoratori delle aziende ricettive all'aperto.

La Commissione è assistita da un segretario scelto fra gli impiegati dell'Assessorato al Turismo.

Le decisioni della Commissione sono valide con la maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

In casi di parità prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione. La decisione del ricorso va adottata entro il termine di 90 giorni, decorso infruttuosamente il quale, il ricorso si intende accolto.

Art. 17

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune competente alle operazioni di classificazioni trasmette alle Regioni gli elenchi delle aziende ricettive all'aperto classificate e, separatamente quelli delle aziende per le quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, delle classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive all'aperto, le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende, la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

REGIONE PUGLIA

11

Art. 18

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di una struttura ricettiva che realizza opere di miglioramento degli impianti, dei servizi e delle strutture, tali che l'impresa turistica possa ottenere una migliore classificazione, ne dà, comunicazione al comune competente per il territorio, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il Comune, accertata l'idoneità dei miglioramenti apportati, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione della struttura ricettiva.

Art. 19

Contributi Regionali alle strutture ricettive classificate una stella

Non sono concessi contributi regionali agli esercizi classificati con una stella, se non per iniziative ed interventi finalizzati ad ottenere una migliore classificazione.

Art. 20

Sanzioni per mancata denuncia

Il Comune revocherà la licenza di esercizio, previa diffida, al titolare di struttura ricettiva all'aperto che non ottempererà alla denuncia di cui agli art.10 e 11 della presente legge.

La Licenza d'esercizio può essere nuovamente concessa, previa classificazione o riclassificazione della struttura ricettiva, allorchè il titolare della medesima abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 10-11-12-13-18 e 20 della presente legge.

Art. 21

Comportamento ostantivo del titolare della struttura ricettiva

Il titolare della struttura ricettiva all'aperto, che non fornisce le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione da parte del Comune competente per il territorio, soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000.- a Lire 3.000.000.-.

In caso di persistenza nel rifiuto, il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio, fino a quando il titolare dell'impresa ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 22

Sanzioni per omessa o indebita attribuzione di classificazione

Il titolare della struttura ricettiva all'aperto, che ometta di indicare la classi-

REGIONE PUGLIA

12

ficazione o attribuisca al proprio esercizio una classificazione o una denominazione diversa da quella autorizzata o affermi la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle esistenti, soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.-, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni penali.

I proventi delle sanzioni amministrative previsti agli articoli 20 e 21 della presente legge sono devoluti al Comune.

In relazione alle suddette inadempienze, il Comune può disporre anche la sospensione della licenza d'esercizio da 10 a 60 giorni.

Art. 23

Esercizio delle funzioni di vigilanza

Ferma restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza per il settore di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni e dall'Ente Turistico competente per il Territorio.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

La nuova classificazione delle strutture ricettive all'aperto sarà operante dal 1° gennaio 1986.

In sede di applicazione della presente legge, le strutture ricettive all'aperto già in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione, purchè si dotino dei requisiti obbligati, entro il 31/12/1985.

Sono abrogati gli articoli 2-6 e 13 della L.R. nr.35 del 20/6/1979.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque di spetti di osservarla e di farla osservare quale legge della REGIONE PUGLIA.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO N° 1

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE ALL'APERTO

PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

Il presente allegato è composto da:

- quadro di classificazione degli esercizi ricettivi;
- tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) dei complessi ricettivi (villaggi turistici e campeggi), con i relativi punteggi;
- riepilogo dei requisiti obbligati dei complessi ricettivi con elenchi separati per ogni livello di classificazione.

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione.

Per l'assegnazione ad un determinato livello l'esercizio ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente quadro, al cui totale abbiamo concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello.

REGIONE PUGLIA

Livello di classificazione

Villaggi turistici - campeggi

- * 1 stella
- ** 2 stelle
- *** 3 stelle
- **** 4 stelle

Per la valutazione dei singoli requisiti e per l'individuazione dei requisiti " obbligati " si fa riferimento alla allegata tabella A. Quando le " voci " relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovocè obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore.

I risultati dei calcoli previsti dalla tabella A sono, ove occorra, arrotondati alla unità superiore.

TABELLA A

REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI) DEI COMPLESSI RICETTIVI CON I RELATIVI PUNTEGGI

1 - Sistemazioni dell'area, strutture e infrastrutture

Punti attribuiti

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (1)(2) (3)(4) (5)

- 1.011 con fondo naturale.....1
- 1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia.....2
- 1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura DI asfalto.....3

1.02 Viabilità pedonale

- 1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro (1) (2) (3) (4).....1
- 1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole.....2
- 1.023 passaggi pedonali ogni piazzola..... 3

1.03 Parcheggio auto (5)

- 1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole 3
- 1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole e delle unità abitative 1
- 1.033 come 1.032, con posti auto coperti o ombreggiati (4) (3) 2

REGIONE PUGLIA

Punti

Attribuiti

1.04 Aree libere per uso comune attrezzabili per attività sportive e ricreative.

- 1.041 di superficie complessive non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso (1) (2) (3).....1
- 1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del complesso (4)4
- 1.043 di superficie complessiva superiore al 15% dell'intera superficie del complesso.....6

1.05 Aree sistemate a giardino

- 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'area di cui alla voce 1.04.....2
- 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'area di cui alla voce 1.04.....3
- 1.053 di superficie complessiva superiore al 15% Dell'area di cui alla voce 1.04.....5

1.06 Aree ombreggiate

- 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera area del complesso.....1
- 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso (3).....2
- 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell'intera superficie del complesso (4).....3
- 1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell'intera superficie del complesso.....4
- 1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti.....1

1.07 Superficie delle piazzole (6) (7) compreso lo spazio adibito a parcheggio auto e la viabilità intera di accesso delle piazzole

- 1.071 non inferiore a mq. 60 (1).....1
- 1.072 non inferiore a mq. 70 (2).....3
- 1.073 non inferiore a mq. 80 (3).....5
- 1.074 non inferiore a mq. 90 (4).....7

- 1.08 Individuazione delle piazzole
 - 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4°)..... 1
 - 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2)..... 1
 - 1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali (3)..... 2
 - 1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate (4)..... 3
- 1.09 Sistemazione delle piazzole
 - 1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazione interrate e con prese di corrente poste se esterne in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale; nonchè dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.12 Impianto idrico (8) da realizzarsi con tubazione interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)..... 1
- 1.15 Impianto telefonico per uso comune
 - 1.151 con una linea esterna (1) (14)..... 1
 - 1.152 con una linea esterna e cabina..... (2) (3) (4) ... 3
 - 1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere..... 1
- 1.16 Raccolta di rifiuti da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi ~~medesimi~~ medesimi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti più di 100 metri (1) (2) (3) (4)..... 1

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del complesso (1) (2) (3) (4)	1
2.02 Servizio di guardiania servizio notturno (dalle ore 23 alle ore 7) oltre a quello diurno.....	2
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3)	1
2.032 con addetto diurno permanente (4)	4
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)	
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)	1
2.042 due volte al giorno.....	4
2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)	
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 1500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata.	
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato e da medico reperibile a chiamata.....	1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.061 due volte al giorno (1) (2) (3) (4)	1
2.062 con addetto diurno permanente.....	4
2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi (10)	
2.0710 1 w.c. ogni 20 ospiti (1) (2) (11)	1
2.0711 1 w.c. ogni 15 ospiti (3) (4) (11)	4
dei w.c. almeno il 15% deve essere munito di doccetta o rubinetto	
2.0712 1 doccia chiusa ogni 80 ospiti (1) (11)	1
2.0713 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (2) (11)	3
2.0714 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (3) (11)	5
2.0715 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (4) (11)	7
2.0716 1 doccia aperta almeno 100 ospiti.....	2
2.0717 1 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti.....	3
2.0718 1 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti.....	4
2.0719 " 1 doccia aperta ogni 40 ospiti.....	5
2.0720 " 1 lavabo ogni 25 ospiti (1) (2) (11).....	1
2.0721 " 1 lavabo ogni 25 ospiti, dotato di pannello divisorio (11).....	2
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4) (11).....	3
2.0723 1 lavabo ogni 20 ospiti dotato di pannello divisorio (11).....	4
2.0724 1 lavapiede ogni 100 ospiti (1) (2) (3) (11).....	1
2.0725 1 lavapiede ogni 50 ospiti (4).....	2
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti (4) (11)....	2

2.0727	1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti (2)(3)(11).....	3
2.0728	1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti (4)(11).....	6
2.0729	1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (1)(2)(11).....	1
2.0730	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (3)(11).....	3
2.0731	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (4)(11).....	5
2.0732	1 vuotatoio per w.c. chimici ogni gruppo di servizi (1)(2)(3) (4).....	1
2.08 Erogazione acqua calda (12)		
2.081	in almeno il 30% delle docce chiuse (1)(2).....	1
2.082	in almeno il 50% delle docce chiuse (3).....	2
2.083	in almeno del 50% delle docce chiuse ed il 30% delle altre installazioni(1).....	5
2.084	in tutte le docce chiuse.....	6
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle (1)(2)(3)(4)(11).....		
		1
2.10 Dotazione delle piazzole		
2.101	presa di corrente in almeno il 10% delle piazzole.....	1
2.102	presa di corrente in tutte le piazzole caravan (2)(3)(4).	3
2.103	ALLACCIO alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	4
2.104	allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole.....	14
2.105	allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	2
2.106	allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	10
2.107	allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	20
2.11 Attrezzatura di ristoro		
2.111	bar (1)(2)(3)(13).....	1
2.112	bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie.	3
2.113	tavola calda o ristorante self-service(3)(4).....	2
2.114	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della della ricettività autorizzata.....	4
2.115	spaccio (1)(2)(3)(4) (13).....	1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio acc.)		
2.121	almeno 1 attrezzatura (3).....	3
2.122	almeno 2 attrezzature (4).....	6
2.123	per ogni attrezzatura in più.....	2
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, lo- cale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, no- leggio articoli sportivi, ecc.).....		
2.131	almeno una attrezzatura o servizio (2).....	2
2.132	almeno 2 attrezzature (o servizi) (3).....	4
2.133	almeno 3 attrezzature o servizi (4).....	6
2.134	per ogni attrezzatura o servizio in più.....	2

3- UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

3.01 Collocazione nella località (panoramicità, silenziosità, distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona) (15)	PUNTI ATTRIBUITI
3.011.....	1
3/012.....	2
3.013.....	3
3.014.....	4
3.015.....	5
3.016.....	6
3.017.....	7
3.018.....	8
3.02 Accesso	
3.021 con oltre 1 km di strada non asfaltata.....	1
3.022 con non più di 1 km di strada non asfaltata.....	2
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso.....	3

4 UNITA' ABITATIVE (U.A.) (16)

4.01 Installazione igienico-sanitarie nelle Unità Abitative debitamente allacciate agli impianto idrico, fognario ed elettrico	
4011 Installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10% delle U.A.	1
4012 con erogazione acqua calda	1
4013 come 4011 IN almeno il 20% delle U.A.....	2
4014 come 4012 " " " "	2
4015 come 4011 in almeno il 30% delle U.A.....	4
4016 come 4012 " " 30% " "	4
4017 come 4011 " 50% (4) "	6
4018 come 4012 " " 50% (4) "	6
4019 come 4011 " 75% "	8
4020 come 4012 " " 75% "	8
4021 come 4011 in tutte le U.A.	10
4022 come 4012 " " " "	10
4.03 Dotazione Unità Abitative	
4031 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabili da 2 a 6, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2)(3)(4)	1
4032 attrezzature per soggiorno all'aperto composta da una sedia per ospite ed un tavolo (4).....	3
4033 presa di corrente elettrica.(2)(3)(4).....	1
4034 riscaldamento nel 20% delle U.A.	2
4035 riscaldamento nel 50% delle U.A.....	4
4036 riscaldamento nel 100% delle U.A.	7

- (1) Obbligatorio per complessi *
- (2) Obbligatorio per complessi **
- (3) Obbligatorio per complessi ***
- (4) Obbligatorio per complessi ****
- (5) Per i complessi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01-1.03 non sussistono. In Tal caso, ai fini delle classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.
- (6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 può essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% (gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte).
- (7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone E' consentito la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di tende con non più di 3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso incaricata la capacità ricettiva totale del complesso.
- (8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al fabbisogno di 12 ore calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata oppure di pozzi di riserva con idoneo gruppo elettrogeno. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
- (9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
- (10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazione igienico-sanitarie riservate.
- (11) Da dislocarsi a non più di 200 metri dalle piazzole cui sono destinate.
- (12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i 700 mt. s.l.m. l'erogazione dell'acqua deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie.
- (13) L'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 3 chilometri. In questo caso il punteggio uno è attribuito in via forfettaria.
- (14) L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di km2. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.
- (15) Ogni determina i parametri di riferimento per l'attribuzione del punteggio "fungibile" da uno a otto.
- (16) Per Unità Abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a:
 mq.3 per persona, nel complesso a due stelle
 mq.4 per persona, nel complesso a quattro stelle
 mq.5 per persona, nel complesso a quattro stelle e non può superare
 mq.35 nei complessi a due stelle;
 mq.40 nei complessi a tre stelle
 mq.50 nei complessi a quattro stelle.
 Tali parametri non si applicano per tende e roulotte.
 La capacità ricettiva totale del villaggio turistico è data dalla somma ricettiva delle singole U.A. (che non può comunque superare quella media di quattro persone a U.A.) e dalla eventuale capacità ricettiva delle piazzole adibite a campeggio, di cui al precedente punto (7).

R I E P I L O G O

dei REQUISITI OBBLIGATI per i
C O M P L E S S I R I C E T T I V I * (1 Stella)
(Campeggi e Villaggi Turistici)

REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI
(Campeggi)

PUNTI
ATTRIBUITI

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonalepassaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)	1
1.03 Parcheggio auto 1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole.....	1

1.04	Aree libere per uso comune. 1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% della intera superficie del campeggio.....	1
1.06	Aree ombreggiate 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% della intera superficie del campeggio.....	1
1.07	Superficie della piazzola compreso lo spazio adibito a par- cheggio auto ed alla viabilità interna della piazzola 1.061 non inferiore a mq.60.....	1
1.08	Individuazione delle piazzole 1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola 1.072 confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti.....	1
1.09	Sistemazione delle piazzole 1.081 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonchè dei servizi comuni.....	1
1.12	Impianto idrico da realizzarsi con tubazione interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima gior- naliera per ospite autorizzato non inferiore a 100 litri, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consen- tite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, non allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	1
1.14	Impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15	Impianto telefonico per uso comune 1.141 con una linea esterna.....	1
1.16	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti più di 100 metri.....	1
2.01	Servizio ricevimento o accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio.....	1
2.03	Pulizia ordinaria delle aree comuni.....	1
2.06	Pulizia delle installazioni igienico sanitarie..... 2 volte al giorno.....	1
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti 2.041 una volta al giorno.....	1

2.05 Pronto soccorso (assicurato; in relazione alla capacità ricettiva del complesso, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 e 2.052 della tabella.....	1
2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi	
2.071 1 wc ogni 20 posti.....	1
2.0713 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti.....	1
2.0720 1 lavabo ogni 25 ospiti.....	1
2.0724 1 lavapiedi ogni 100 ospiti.....	1
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti.....	1
2.0729 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti.....	1
2.0732 1 vuotatoio per wc chimici ogni gruppo di servizi.....	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.081 in almeno il 30% delle docce chiuse.....	1
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle.....	1
2.10 Presa di corrente in almeno il 10% delle piazzole.....	1
2.11 Attrezzatura di ristoro	
2.111 bar.....	1
2.112 spaccio.....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI ** (2stelle)

(Campeggi e Villaggi turistici)

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere.....	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro).....	1
1.03 Parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole e delle unità abitative.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie.....	1
1.06 Aree ombreggiate di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie.....	1
1.07 superficie della piazzola	
1.072 non inferiore a mq.70, compreso lo spazio adibito a parcheggio auto e la viabilità interna di accesso alla piazzola.....	1
1.08 Individuazione della piazzola	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola	1
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o picchetti.....	1
1.09 Sistemazione delle piazzole	
1.091 a prova di acqua e di polvere.....	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica.....	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e donale, nonché i servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazione interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 100, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento acque.....	1
1.14 Impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1

1.15	Impianto telefonico per uso comune	
	1.152 con una linea esterna e cabina.....	3
1.16	Impianto di raccolta rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti più di 100 metri	1
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del complesso.....	1
2.03	Pulizia ordinaria delle aree comuni.....	1
	2.031 2 volta al giorno.....	1
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
	2.041 1 volta al giorno.....	1
2.05	Pronto soccorso (assicurato in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 -2.052 della tabella).....	1
2.06	Pulizia delle installazioni igienico sanitarie	
	2.061 due volte al giorno	1
2.07	Installazioni igienico sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c. , docce e lavabi.	
	2.0710 1 W.c. per ogni 20 ospiti.....	1
	2.0713 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti.....	3
	2.0720 1 lavabo ogni 25 ospiti.....	1
	2.0724 1 lavapiedi ogni 100 ospiti.....	1
	2.0727 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti.....	3
	2.0729 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti.....	1
	2.0732 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni gruppo di servizi	1
2.08	Erogazione acqua calda	
	2.081 in almeno il 30% delle docce chiuse.....	1
2.09	Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle.....	1
2.10	Dotazione delle piazzole	
	2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan.....	3
2.11	Attrezzature di ristoro	
	2.111 bar.....	1
	2.115 spaccio.....	1
2.13	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi etc.).....	
	2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio.....	2
4.02	Dotazione delle unità abitative	
	4.021 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabili da 2 A 6 comprese, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.....	1
	4.033 presa di corrente.....	1

REQUISITI OBBLIGATI PER COMPLESSI RICETTIVI *** (3 stelle)

PUNTI
ATTRIBUITI

(Campeggi e Villaggi Turistici)

1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere...	1
1.02 Viabilità pedonale	
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole.....	1
1.03 parcheggio auto	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiori a quello delle piazzole e delle unità abitative.....	1
1.04 Aree libere per uso comune	
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del complesso.....	1
1.06 Aree ombreggiate	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell'intera superficie del complesso.....	2
1.07 Superficie delle piazzole	
1.073 non inferiore a mq.80.....	5
1.08 Individuazione delle piazzole	
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola...	1
1.083 confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali (diversi da segnali sul terreno o picchetti).....	2
1.09 sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere..	1
1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste se esterne in colonnine e dotate di chiusura ermetica	1
1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni.....	1
1.12 Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a 100 litri, di cui almeno 30 litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali.....	1
1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque..	1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti.....	1
1.15 Impianto telefonico per uso comune	
1.152 con una linea esterna ed una cabina.....	3
1.16 Raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio a perdere che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi medesimi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole, e da esse non distanti più di 100 metri.....	1

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del complesso.....	1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni.	
2.031 due volte al giorno.....	1
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti	
2.041 una volta al giorno.....	1
2.05 Pronto Soccorso (assicurato in relazione alla capacità ricettiva dell'azienda, secondo quanto previsto alle sottovoci 2.051 e 2.052 della tabella).....	1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.061 due volte al giorno.....	1
2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi	
2.0711 1 w.c.ogni 15 ospiti	1
2.0714 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti.....	1
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti.....	3
2.0724 1 lavapiedi ogni 100 ospiti.....	1
2.0727 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti.....	3
2.0730 1 lavatoio per panno ogni 60 ospiti.....	3
2.0732 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni gruppo di servizi.....	1
2.08 Erogazione acqua calda	
2.082 in almeno il 50% delle docce chiuse.....	2
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso le fontanelle	1
2.10 Dotazione delle piazzole	
2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan.....	1
2.11 Attrezzatura di ristoro	
2.111 bar.....	1
2.113 tavola calda o ristorante self service.....	2
2.115 Spaccio.....	1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio articoli sportivi, ecc.).....	
2.132 almeno due attrezzature (o servizi).....	3
4.02 Dotazione delle Unità Abitative (U.A.)	
4.021 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabili da 2 a 6, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.....	1
4.033 presa di corrente.....	1

2.01 Servizio ricevimento o accettazione posto in locale appòsito all'ingresso del complesso.....	1
2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni 2.032 con addetto diurno permanente.....	4
2.04 raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti 2.041.....	1
2.05 Pronto soccorso (assicurato in relazione alla capacità ricettiva del campeggio, secondo quanto previsto dalle sottovoci 2.051 2.052 della tabella).....	1
2.06 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie 2.061 due volte al giorno.....	1
2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi 2.0711- 1 W.C. ogni 15 ospiti.....	4
2.0715 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti.....	7
2.0722 1 lavabo ogni 20 ospiti.....	3
2.0725 1 lavapiede ogni 50 ospiti.....	2
2.0726 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti.....	2
2.0731 1 lavello per panni ogni 40 ospiti.....	5
2.0732 1 vuotatoio per W.c. chimici ogni gruppo di servizi....	1
2.08 Erogazione acqua calda 2.083 in almeno il 50% delle docce chiuse ed il 30% delle altre installazioni.....	5
2.09 Erogazione acqua potabile da assicurarsi attraverso fontanelle	1
2.10 Dotazione delle piazzole 2.102 presa di corrente in tutte le piazzole caravan.....	3
2.11 Attrezzatura di ristoro 2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie 2.113 Tavola calda o ristorante self-service.....	3
2.115 Spaccio.....	2
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio ecc.) 2.122 almeno due attrezzature.....	1
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tenni da tavolo, cinema noleggi imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.).....	6
2.133 almeno tre attrezzature o servizi.....	6
4.01 UNITA' ABITATIVA 4.017 installazioni igienico sanitarie (lavabo e wc) in almeno il 50% delle Unità Abitative.....	6
4.018 con erogazione di acqua calda in almeno il 50% delle U.A.	6
4.031 attrezzatura per il soggiorno.....	1
4.032 attrezzatura per il soggiorno all'aperto.....	3
4.033 presa corrente elettrica.....	1